



COMUNE DI POLLENZA

provincia di Macerata
settore B "Ufficio Tecnico Comunale"

c.f. 00224000430 - piazza Libertà 16, 62010, Pollenza - e.mail info@comune.pollenza.mc.it - P.E.C. comune.pollenza.mc@legalmail.it - [http: www.comune.pollenza.mc.it](http://www.comune.pollenza.mc.it)
tel.0733/548717-18-19-20; fax 0733/548712 - e.mail urbanistica@comune.pollenza.mc.it - territorio@comune.pollenza.mc.it - lavoripubblici@comune.pollenza.mc.it

Allegato al prot.UTC 025/19/B

Pollenza, 2 febbraio 2019

RIF.TO: *Sentenza Corte Appello Ancona n. 875/14 del 15/11/2014 assunta al prot. 6257 del 05/06/2015;
Richiesta Belloni Mario e Rina apposizione termini del 27/06/2015, assunta al prot. 7198;
Verbale riconfinamento del 14/09/2015 assunto al prot. 10426;
Atto di precetto restituzione aree, assunto al prot. 14688 del 18/12/2015;
Costituzione servitù coattiva di passaggio con delibera di consiglio comunale n. 3 del 04/01/2016;
Ricorso Belloni Mario e Rina al T.A.R. Marche n. 145/2016;
Ricorso Belloni Mario e Rina ex art. 702bis CPC al Tribunale MC n. 4555/15, notificato il 13/01/2016;
Stima Agenzia Entrate, Uff.Terr.MC, del 26/02/2016, assunta al prot. 2769 del 29/02/2016;
Sentenza T.A.R. Marche n. 520/2018 del 13/06/2018, assunta al prot. 10730 del 01/08/2018;
Ordinanza giudice Corrado Ascoli del 10/09/2018 procedimento ex art. 702bis CPC n. 4555/15;
Atto di indirizzo delibera di giunta comunale n. 264 del 20/12/2018;
Comunicazione di avvio del procedimento n. 17819 del 22/12/2018;
Verbale di Validazione / Report di Controllo prot.UTC 018/19/B del 24/01/2019.*

OGGETTO: D.G.R. 1813 del 21/12/2010, paragrafo 1.3, punto 10.
Parcheggio pubblico in via Dante (Fig. 10, p.lla 72 porz.) - ampliamento strada Cegli (Fig. 10 p.lla 73 porz.). Apposizione vincolo preordinato all'esproprio. Adozione variante al P.R.G..
DICHIARAZIONE PARERI OBBLIGATORI - VERIFICA COMPATIBILITÀ IDRAULICA/ACUSTICA

Spett.le **Amministrazione Comunale**
piazza della Libertà 16
62010 - POLLENZA

Spett.le **Segretario Comunale**
piazza della Libertà 16
62010 - POLLENZA

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che, con delibera di indirizzo della giunta n. 264 del 20/12/2018, l'amministrazione comunale ha stabilito di procedere, anche in attuazione delle indicazioni fornite in merito dal T.A.R. Marche nella sentenza n. 520/2018 del 13/06/2018, all'esproprio delle aree necessarie alla realizzazione dell'intervento di "Sistemazione parcheggio via Dante e strada Cegli", relativamente alla conferma del parcheggio pubblico in via Dante (Fig. 10, p.lla 72 porz.) ed al minimo ampliamento della sottostante strada comunale Cegli (Fig. 10 p.lla 73 porz.), sulla base del progetto redatto dall'ufficio tecnico in data 03/12/2018, da approvarsi da parte del consiglio comunale ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 327/2001, che conseguirà anche gli effetti di adozione della variante parziale al PRG finalizzata ad individuare urbanisticamente l'area necessaria come parcheggio e strada di accesso al parco pubblico, alla chiesa S.Maria della Pace ed al limitrofo Parco Hotel.

Rilevato che, rispetto ai pareri da acquisire per legge, si può concludere, dandone espressamente atto nella delibera di adozione della variante, che "dato atto della sostanziale irrilevanza della variante di che trattasi nei confronti degli elementi assunti a base per l'espressione dei pareri a suo tempo acquisiti per l'approvazione dell'originario strumento urbanistico generale del Comune, si può prescindere dall'acquisizione di nuovi pareri, in virtù del consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di procedure, che impone l'applicazione del più generale "principio dell'economicità dell'azione amministrativa", in base al quale non devono essere ripercorsi iter procedurali quando l'effetto di questi si sia già maturato in precedenza (per tutti vedasi la sentenza del TAR Lazio, sez.I, n. 774 del 21/05/1992, nella

quale si afferma esplicitamente che l'acquisizione del parere ai sensi dell'ex art. 13 della legge n. 64/1974 - ora art. 89 d.P.R. 380/2001 - non è necessaria genericamente per ogni tipo di variante agli strumenti urbanistici ma solo per quelle che comportano modifiche su elementi rilevanti ai fini della compatibilità sismica ex art. 4 legge n. 64/1974);

Ritenuto altresì che il medesimo principio, per le stesse ragioni, sia da ritenersi come valido anche per il parere di cui all'articolo 20 lettera f) della Legge 833/1978 in capo all' ASUR, anche perché trattasi di retrocessione da area edificabile a strada e parcheggio;

Considerato infine che:

- ✓ ai sensi del punto 2.2 della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, la variante in questione non necessita nemmeno della verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 della L.R. 22/2011 in quanto non è in grado di modificare il regime idraulico (modifica che comporta azzeramento della capacità edificatoria e del rapporto di copertura);
- ✓ in relazione a quanto previsto all'art. 8 della L.R. 28 del 14/11/2001, l'intervento di che trattasi non comporta alcuna necessità di variazione della classificazione acustica dell'area interessata, inquadrata dal vigente Piano di Classificazione Acustica, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 56 del 23/12/2006, in classe III "Area di tipo misto";

DICHIARA

- ✓ che, per le finalità dell'art.13 della legge n. 64/1974, il parere di compatibilità sismica emesso in sede di adozione del vigente strumento urbanistico generale del comune può sostituire a tutti gli effetti tecnici, amministrativi e giuridici il parere obbligatorio previsto dalla vigente normativa in materia per l'adozione del piano in oggetto;
- ✓ che, per le finalità di cui all'articolo 20 lettera f) della Legge 833/1978, il parere in tal senso emesso in sede di adozione del vigente strumento urbanistico generale del comune può sostituire a tutti gli effetti tecnici, amministrativi e giuridici il parere obbligatorio di competenza dell'Azione Sanitaria Unica Regionale;
- ✓ che, ai sensi del punto 2.2 della D.G.R. n. 53 del 27/01/2014, la variante in questione non necessita della verifica di compatibilità idraulica di cui all'articolo 10 della L.R. 22/2011;
- ✓ che, in relazione a quanto previsto all'art. 8 della L.R. 28 del 14/11/2001, l'intervento di che trattasi non comporta alcuna necessità di variazione della classificazione acustica dell'area interessata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Federico Canullo

